

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 marzo 2004, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Prof. Vittorio Alvino, Dott. Franco Cavallari, Dott. Luigi Frunzio, Avv. Stefano Persichelli, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

1. RECLAMO N. 86 DEL CALCIATORE CAMINATI PIER PAOLO VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DATATA 1.07.2003 E LA DICHIARAZIONE DI VALIDITA' DEL CONTRATTO ECONOMICO CON LA SOC. SAN MARINO CALCIO S.R.L. FINO AL 30.06.2004

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dal calciatore Caminati Pier Paolo e dispone il deferimento, agli Organi competenti, della Soc. San Marino Calcio S.r.l., del suo presidente pro-tempore e dei Sigg.ri Gambarara Pierluigi, Toccaceli Mirco e Pelliccioni Alfio, rispettivamente Direttore Generale, Segretario Generale e Direttore Sportivo della suindicata Società. Ordina restituirsi la tassa versata.

2. RECLAMO N. 111 DELLA A.S. FERENTINO E DEL CALCIATORE KOLTSOV DMYTRO VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL TESSERAMENTO ADOTTATO DAL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., IN DATA 19.11.2003

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Ferentino e dal calciatore Koltsov Dmytro ed ordina restituirsi la tassa versata.

3. RICORSO N. 115 DEL SIG. MANFREDI FRANCESCO RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F., DEL FIGLIO MINORE MANFREDI GIANLUCA DALLA S.C. DAMIANO PROMOTION

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Manfredi Francesco e dispone l'incameramento della tassa versata.

4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 116 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L.N.D. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TUMMIOLO ACCURSIO SERGIO IN FAVORE DELLA A.S. SAMBUCA DI SICILIA

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio come sopra presentata dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia L.N.D., dichiara la regolarità del tesseramento del calciatore Tummiolo Accursio Sergio, in favore della A.S. Sambuca di Sicilia, datata 19.12.2003.

5. RICORSO N. 121 DEL SIG. GIGLIO RAFFAELE RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F., DEL FIGLIO MINORE GIGLIO MARIO, IN FAVORE DELLA U.S. TIRRENIA

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giglio Raffaele e dispone l'incameramento della tassa versata.

6. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 122 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO REGIONALE VENETO L.N.D. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA U.S. SANMARTINOCOLLUMBERTESE DEL CALCIATORE BOGNI MASSIMILIANO, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA SUA IDENTITA' IN RELAZIONE AD ALTRO TESSERATO BOGNI MAXIMILIANO HECTOR

La Commissione Tesseramenti, in ordine alla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Veneto L.N.D., dichiara la regolarità del tesseramento del calciatore Bogni Massimiliano in favore della U.S. Sanmartinocollumbertese.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente; Avv. Massimo De Luccia, Dott. Carlo Esposito, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Antonio Di Sebastiano, Segretario:

7. RICORSO N. 117 DEL SIG. NAVARRA GIUSEPPE RICHIEDENTE LO SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART. 111 N.O.I.F., DEL FIGLIO MINORE NAVARRA SEBASTIANO, DALLA SOC. BORGOSESIA CALCIO S.R.L.

La Commissione Tesseramenti accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Navarra Giuseppe ed ordina restituirsi la tassa versata.

8. RECLAMO N. 120 DELLA SIG.RA PIROSU MARIA CARMEN TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO, ALL'EPOCA MINORE, CARDIA MARCO IN FAVORE DELLA SOC. DOPOLAVORO FERROVIARIO

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Sig.ra Pirosu Maria Carmen ed ordina l'incameramento della tassa versata.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Pubblicato in Roma il 26 marzo 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro